

OGGETTO	MODELLO UNICO PF 2017 - LE PRINCIPALI NOVITÀ
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. UNICO/2017 - PROV. 22484/2017 E 29689 – DL 193/2016 E L. 208/2015
CIRCOLARE DEL	07/04/2017

Sintesi: il modello UNICO 2017 (periodo d'imposta 2016) presenta alcune novità, tra cui si segnala in particolare:

- **Quadro RA:** sono modificati i criteri per individuare i terreni agricoli esenti IMU; viene, poi, meno l'ulteriore rivalutazione dei terreni posseduti da coltivatori diretti/IAP
- **Quadro RB:** assoggettamento ad IMU per il 50% dei fabbricati concesso in comodato tra genitori e figli
- **Quadro RP:** in relazione agli oneri detraibili:
 - modifiche alla detrazione delle spese scolastiche ed assicurazione per la tutela dei disabili
 - introduzione delle nuove detrazioni per il 50% dell'Iva pagata all'acquisto di immobili abitativi in classe A/B, per i leasing sull'abitazione principale e per il "bonus arredo giovani coppie"
- **Quadro DI:** gestione del credito delle dichiarazioni integrative a favore.

Con i Prov. 31/01/2017 e 09/02/2017 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello Redditi 2017 e sue ulteriori modifiche da utilizzare per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2016.

FRONTESPIZIO

Il Frontespizio della dichiarazione riporta la sola casella "Dichiarazione integrativa", in quanto sono stati uniformati i termini dell'integrativa "a favore" con quelli dell'integrativa "a sfavore".

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					



Nota: sono modificate anche le modalità di compilazione delle caselle relative ai quadri compilati, che vanno esclusivamente barrate (senza più indicare i codici 1, 2 o 3 nel caso di integrativa "a sfavore")

E' poi stata inserita la nuova casella "Fusione comuni" da compilare se si risiede in un comune "soppresso".

QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il DL 193/2016, modificando il DPR 322/1998, ha previsto la possibilità per il contribuente:

- ➔ di presentare una dichiarazione integrativa "a favore" per correggere errori/omissioni che abbiano determinato un maggiore credito/minor debito
- ➔ entro gli ordinari termini di decadenza dell'accertamento (art. 43 Dpr 600/1973).



Termini di accertamento: a decorrere dal periodo d'imposta 2016, la decadenza dal potere di accertamento decorre dal 31/12 del 5° anno successivo a quello di invio della dichiarazione (in precedenza erano 4), incrementati a 7° anno (in precedenza 5 anni) in caso di omessa dichiarazione.



QUADRO DI - Dichiarazione Integrativa

Mod. N.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
D11	1	2	di cui (3 <input type="text"/>)	4 <input type="text"/>
D12			<input type="text"/>	<input type="text"/>

La possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore nei termini di decadenza dell'accertamento si riflette sulla compensazione del credito da esso emergente:

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A FAVORE" DEL PERIODO 2017	
Entro il termine di presentazione di Unico 2018 (CD. "TERMINE BREVE") o per correggere errori di competenza	Oltre il termine di presentazione di Unico 2018 (CD. "TERMINE LUNGO") per errori diversi dalla competenza
Compensazione immediata del credito emergente dalla dichiarazione integrativa	Compensazione del credito solo per pagare debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello di invio dell'integrativa
	Indicazione in Dichiarazione del credito derivante dal minor debito/ maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (quadro DI)

Il quadro, destinato ad accogliere il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa, è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ex art. 2 c. 8-bis Dpr 322/1998 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative.

Particolare attenzione va riservata alla compilazione:

QUADRO DI	DESCRIZIONE	ESEMPIO:	
		DATI	COMPILAZIONE
Colonna 1	Codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa	Saldo Irpef 2013	4001
Colonna 2	Anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa	Integrativa Unico 2014	2013
Colonna 4	Maggior credito o minore debito derivante dalla dichiarazione integrativa (dato da riportare nella Sezione I del Quadro RX)	Maggior credito	€ 1.000,00

RIGO RN45	DESCRIZIONE	DATI	COMPILAZIONE
Colonna 2	Imposta a debito	Saldo Irpef 2016	€ 3.000,00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ¹ ,00 ² ,00

QUADRO RX	DESCRIZIONE	DATI	COMPILAZIONE
Colonna 1	Imposta a debito	Saldo Irpef 2016	€ 2.000,00

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito	Imposta a credito	Eccedenza di	Credito di cui si chiede	Credito da utilizzare
		risultante dalla presente dichiarazione	risultante dalla presente dichiarazione	versamento a saldo	il rimborso	in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione



ATTENZIONE: l'importo a credito derivante dall'eventuale compilazione del Quadro DI si decurta dal debito o si somma al credito scaturente dal mod. Redditi 2017.

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

Si considera attività agricola connessa (con tassazione fondiaria a quadro A) la produzione/cessione:

- di energia elettrica e calorica da **fonti rinnovabili**:
 - da **biomasse** (legno, ecc.): fino a 2.400.000 Kwh
 - **fotovoltaiche**: fino a 260.000 Kwh
- di carburante prodotti chimici di origine agroforestale proveniente prevalentemente dal fondo.

In caso di superamento delle soglie di produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il reddito si determina applicando il coefficiente del 25% alle operazioni registrate ai fini Iva.

QUADRO RB - REDDITO DEI FABBRICATI

In relazione ai fabbricati si verificano le seguenti novità.

UNITÀ CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI

Considerato il principio di alternatività Irpef/IMU, va rilevato che dal 2016 in relazione alle abitazioni concesso in comodato tra genitori e figli:

- ai fini IMU i Comuni non possono più assimilare all'abitazione principale
- si applica la riduzione dell'**IMU nel 50% della base imponibile**.



Casi particolari IMU: in conseguenza di tali modifiche, a col. 12 non può essere più indicato il codice "1" di esenzione totale da IMU.

DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

In relazione alla compilazione della Sezione II "Dati relativi ai contratti di locazione" si evidenzia:

- il ripristino dei codici identificativi dei contratti registrati telematicamente (col. 4):
 - 3P per le registrazioni telematiche tramite SIRIA/IRIS
 - 3T per le registrazioni telematiche tramite mod. RLI o altri canali
- la possibilità di compilare, **alternativamente**:
 - il **codice identificativo** del contratto
 - o i **dati relativi alla registrazione** del contratto.

	N. di rigo	Mod. N.	Esremi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno d'ich. K/IMU	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio				
RB 21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB 22										

Soggetti disagiati: è stato soppresso il codice "6", utilizzato per indicare gli immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio, per i quali operava la sospensione degli sfratto (non prorogata sul 2016).

QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

DETAZZAZIONE DEI PREMI RISULTATO

I lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato che nel 2016:

- ⇒ hanno percepito compensi per premi di risultato (o premi in forma di partecipazione agli utili)
- ⇒ che nell'anno d'imposta 2015 hanno percepito redditi da lavoro dipendente < € 50.000

possono fruire della **tassazione sostitutiva (nuovo rigo RC4 "Somme per premi di risultato")** su un importo complessivamente non superiore a:

- € 2.000 (il mod. CU 2017 richiede la compilazione con il codice 1 dei punti 571 e/o 577)
- fino a € 2.500 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (il mod. CU 2017 richiede la compilazione con il codice 2 dei punti 571 e/o 577).

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO					
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria
571	572	573	574	575	576
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria
577	578	579	580	581	582
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Codice fiscale	Codice
583		584		585	586
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	
587	588	589	590	591	

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO		Somme tassazione ordinaria		Somme imposta sostitutiva		Ritenuta imposta sostitutiva		Benefit	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Opzione e rettifiche	Somme assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattata e/o versata					
	6	7	8	9	10	11				
			,00	,00	,00	,00				



Opzione:

- la tassazione con l'imposta sostitutiva del 10% è su base opzionale
- è ammesso scegliere la tassazione ordinaria nol. mod. Redditi, se più conveniente.

LAVORATORI IMPATRIATI E RIENTRO DEI CERVELLI

Per il periodo 2016 è possibile l'applicazione del regime agevolato riferito:

- **dei lavoratori dipendenti rientrati dall'estero:** il cui reddito è ridotto al **20%** (donne) o **30%** (uomini) (cod. 1)
- **dei docenti/ricercatori rientrati dall'estero:** il cui reddito è ridotto al **10%** (cod. 2)
- **ai lavoratori impatriati:** il cui reddito è ridotto al **70%** (cod. 4).

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

Soci di cooperative artigiane: è stata inserita la nuova casella "Soci coop. artigiane", da barrare se il dichiarante è socio di cooperative artigiane e ha percepito un reddito ex L. n. 208/2015 c. 114 (il trattamento economico di tali soci che stabiliscono con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma autonoma ex art. 1 c 3 L. 142/2001 è assimilato al reddito di lavoro dipendente).

ESENZIONE BORSE DI STUDIO: l'esenzione Irpef disposta per le borse di studio "Erasmus +" erogate a studenti universitari va estesa alle medesime erogazioni a studenti non universitari (CM 20/2016).

DETRAZIONI REDDITI DA PENSIONE: si ricorda che l'art. 1 c. 290 L. 208/2015 aumentato dal 1/01/2016 l'importo delle detrazioni IRPEF d'applicare i redditi da pensione.

QUADRO RP - ONERI E SPESE

Come di consueto il quadro che ha subito maggiori variazioni è il quadro E, relativo alle indicazione di oneri detraibili/deducibili sostenuti dal contribuente.

SPESE PER DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DA REMOTO

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 DL 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016 (da indicare con codice 7):

- per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera
- di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di **riscaldamento o produzione di acqua calda** o di **climatizzazione** delle unità abitative

I dispositivi devono:

- mostrare con canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione/spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.



Nota: la detrazione è ammessa anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente (o anche in assenza) di interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre non vi è alcun limite di spesa né di ammontare massimo di detrazione spettante (CM 20/2016).

Sezione IV	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Ratazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

IVA SULL'ACQUISITO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

La L. 208/2015 ha introdotto una nuova tipologia di detrazione

- spettante nella misura del 50%
- sul pagamento dell'Iva sull'acquisto di immobili abitativi.

Sezione III C	N. Rata		Spesa arredo immobile	Importo rata
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2	,00	,00
	4	5	,00	,00
Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2	,00	,00
	1	2	,00	,00
RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2	,00	,00
RP60	TOTALE RATE			,00

Requisiti: occorre che:

- gli immobili abitativi devono appartenere alla classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente
- il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale (può riguardare anche le "secondo case" a disposizione). Tale condizione dovrebbe rendere applicabile lo sconto anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile fosse fatto dalla società partecipata
- irrilevanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente
- applicazione del beneficio anche agli immobili c.d. di lusso
- estensione del beneficio anche alla pertinenza a condizione che l'acquisto della stessa avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e nell'atto di acquisto emerga il vincolo di pertinenzialità.

Ulteriori altre condizioni richieste per la detrazione:

- ✓ **l'acquisto deve essere effettuato presso le imprese costruttrici.** Non assume alcuna rilevanza quanto specificato nell'oggetto sociale e risultante anche dal registro imprese presso la CCIAA: infatti, rileva l'effettiva costruzione, diretta o in appalto, dell'immobile oggetto della cessione. D'altra parte la detrazione riguarda esclusivamente le operazioni imponibili ai fini Iva;
- ✓ la detrazione va ripartita in 10 quote costanti a partite dall'anno di sostenimento della spesa
- ✓ cumulo della detrazione con altre vigenti in materia di Irpef:

CANONI DI LEASING PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 15, co. 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), DPR 917/1986 disciplina una nuova tipologia di detrazione che riguarda le spese sostenute per l'acquisto in leasing di immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale. **La detrazione è destinata ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.**

I requisiti da possedere all'atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo:

- un **reddito complessivo non superiore a € 55.000**;



CM 27/2016: la condizione reddituale non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito. Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'articolo 8 del TUIR.

- non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;
- l'immobile oggetto dell'operazione di leasing immobiliare abitativo deve essere **destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna**;



Nota: non si richiede quindi la dimora abituale nell'immobile dell'utilizzatore, in quanto è sufficiente che vi dimori un familiare (coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

L'agevolazione prescinde dalle caratteristiche oggettive dell'immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) (queste ultime sono dalle *agevolazioni prima casa* in tema di imposta di registro).

- **l'età del contribuente alla data della stipula del contratto** (tale requisito, al pari di quello reddituale, rileva solo al momento della stipulazione del contratto):
 - sotto i 35 anni** la detrazione del 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing e relativi oneri accessori e sul prezzo di riscatto, spetta nella seguente misura:
 - importo annuo non superiore a € 8.000;
 - importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di € 20.000;
 - da 35 anni in poi:**
 - importo annuo non superiore a € 4.000;
 - importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di € 10.000.

Le spese vanno indicate nel rigo RP14:

RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
	1 giorno	2 mese	3 anno			
				2	3 ,00	4 ,00

SPESE PER ARREDO IMMOBILI SOSTENUTE DA GIOVANI COPPIE

Riguarda la detrazione del 50% delle spese sostenute nell'anno 2016, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuale di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000.

REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI ALLE PARTI:

- **essere una coppia coniugata nell'anno 2016 o una coppia convivente *more uxorio* da almeno tre anni** (questa condizione deve risultare esistente nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- **non superamento dei 35 anni di età, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia**. Tale requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono i 35 anni di età nell'anno 2016, indipendentemente dal giorno e mese in cui avviene;

- aver acquistato, nell'anno 2015 o 2016, a titolo gratuito o oneroso, un'immobile da adibire ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia nell'anno 2016. Per l'acquisto effettuato nel 2016, l'immobile può essere destinato ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'acquisto può essere effettuato anche da uno solo di essi. In questo caso l'acquirente non deve aver superato i 35 anni nel 2016.
- I requisiti oggettivi, che possono sussistere anche prima del verificarsi dei requisiti soggettivi sopra esposti (per esempio la detrazione spese nel caso di acquisto immobile ad aprile 2016, stipula rogito di acquisto a novembre 2016, immobile destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016), sono, in analogia al bonus mobili e grandi elettrodomestici, di cui all'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013:
- **deve trattarsi di mobili nuovi** quali per esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile (C.M. 29/E/2013). **Sono esclusi**, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per la fruizione della detrazione non assume rilevanza il componente il nucleo familiare che effettua l'acquisto. Pertanto, le spese possono essere sostenute, tenendo sempre in considerazione il limite massimo di € 16.000, su cui ripartire la spesa, per coppia e non per singolo:

- da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
- da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

La detrazione non è cumulabile con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici" di cui al citato art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Le spese vanno indicate nel rigo RP58 della Sezione III C di seguito esposto:

Sezione III C		N. Rata		Spesa arredo immobile	Importo rata	
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	1	2	,00	3	,00
		4	5	,00	6	,00
	RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2	,00	3	,00
	RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2	,00	3	,00
	RP60 TOTALE RATE					,00

CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA

La L. 28/2015 ha previsto una detrazione per le spese sostenute da persone fisiche (non imprenditori o professionisti)

- ➔ ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme
- ➔ nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza

dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo delle somme stanziare di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Disposizioni attuative:

- sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- per gli immobili adibiti ad uso promiscuo, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%;

- per gli immobili adibiti all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%.

Modalità, misure e fruizione del credito d'imposta:

- invio in maniera esclusivamente telematica, da effettuare direttamente o tramite intermediario, tramite il software "Creditovideosorveglianza", della richiesta nel periodo compreso tra il 20-02-2017 e il 20-03-2017 (Provvedimento n. 33037 del 14-02-2017 Entrate e Comunicato Stampa del 14-02-2017 Entrate);
- riconoscimento in base alla percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (15 milioni) e il credito d'imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
- l'importo del credito non utilizzato può essere fruito negli anni successivi senza alcun limite temporale;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- dati da indicare nella richiesta: il codice fiscale proprio e del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivi di Iva, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;

Il credito deve essere indicato in dichiarazione e utilizzato in compensazione.

Le spese vanno indicate, a seconda dei casi, nei quadri o righe di seguito indicati:

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza		CR17	Credito anno 2016	di cui compensato nel Mod. F24
			1	2
			,00	,00
RN30 Credito imposta	Importo rata 2016	Totale credito	Credito utilizzato	
	Cultura 1	2	3	
	,00	,00	,00	
	Importo rata 2016	Totale credito	Credito utilizzato	
	Scuola 4	5	6	
	,00	,00	,00	
		Credito d'imposta		
	Videosorveglianza	7		
		,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2014 RN18	Start up UPF 2015 RN19	Start up UPF 2016 RN20	
	1	2	3	
	,00	,00	,00	
	Start up RPF 2017 RN21	Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	
	4	6	11	
	,00	,00	,00	
	Occup. RN24, col. 2	Fondi Pensione RN24, col.3	Mediazioni RN24, col. 4	
	12	13	14	
	,00	,00	,00	
	Arbitrato RN24, col. 5	Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30, col. 1	
15	21	26		
,00	,00	,00		
Scuola RN30, col. 4	Videosorveglianza RN30 col.7	Deduz. start up UPF 2014		
27	28	30		
,00	,00	,00		
Deduz. start up UPF 2015	Deduz. start up UPF 2016	Deduz. start up RPF 2017		
31	32	33		
,00	,00	,00		
Restituzione somme RP33				
36				
,00				

ASSICURAZIONI PER I DISABILI GRAVI

L'art. 5 della L. 112/2016 ha introdotto

- la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così (L. 104/1992, art. 3, co. 3).
- **pari al 19% della spesa sostenuta** da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di € 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Si riportano i **righe** e **codici** da utilizzare:

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00

38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
----	---

EROGAZIONI LIBERALI A TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Queste liberalità (introdotte dalla L. 107/2015, le cui modalità di fruizione saranno definite con DM, con decorrenza dal periodo 2016) possono essere

- **dedotte nel limite del 20% del reddito** complessivo dichiarato
- e comunque nella misura massima di € 100.000 annui

se erogate in favore di fondi speciali (o trust) che operano nel settore della beneficenza.

 **Nota:** si considera tale anche la concessione di erogazioni in denaro a favore di enti non profit che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Le spese vanno indicate nel rigo RP26 utilizzando il codice 12

RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00
------	--------------------------------	--------	---	---	-----

SCHOOL BONUS

La L. 107/2015, recante misure per la riforma del sistema scolastico, ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie private e degli enti locali. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata dalla L. 208/2015.

Le erogazioni liberali vanno destinate:

- a realizzare nuove strutture scolastiche o a mantenere/potenziare quelle esistenti
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta (D.M. Istruzione 8/04/2016):

- entità:
 - ✓ 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;
 - ✓ 50% per quelle effettuate nel 2018;
- non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese;
- è soggetto al limite massimo di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
- è ripartito in 3 quote annue di pari importo;
- spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali che provvedono ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione dell'erogazione liberale;
- spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa che lo potranno utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dall'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale (cod. trib. 6873)
- è esente da imposte sui redditi e Irap.

I versamenti, da effettuare distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria, devono riportare nella causale.

- per gli immobili adibiti all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%.

Modalità, misure e fruizione del credito d'imposta:

- invio in maniera esclusivamente telematica, da effettuare direttamente o tramite intermediario, tramite il software "Creditovideosorveglianza", della richiesta nel periodo compreso tra il 20-02-2017 e il 20-03-2017 (Provvedimento n. 33037 del 14-02-2017 Entrate e Comunicato Stampa del 14-02-2017 Entrate);
- riconoscimento in base alla percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (15 milioni) e il credito d'imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
- l'importo del credito non utilizzato può essere fruito negli anni successivi senza alcun limite temporale;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- dati da indicare nella richiesta: il codice fiscale proprio e del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivi di Iva, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;

Il credito deve essere indicato in dichiarazione e utilizzato in compensazione.

Le spese vanno indicate, a seconda dei casi, nei quadri o righe di seguito indicati:

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza		CR17	Credito anno 2016	di cui compensato nel Mod. F24
			1	2
			,00	,00
RN30 Credito imposta	Importo rata 2016	Totale credito	Credito utilizzato	
	Cultura 1	2	3	
	,00	,00	,00	
	Importo rata 2016	Totale credito	Credito utilizzato	
	Scuola 4	5	6	
	,00	,00	,00	
		Credito d'imposta		
	Videosorveglianza	7		
		,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2014 RN18	Start up UPF 2015 RN19	Start up UPF 2016 RN20	
	1	2	3	
	,00	,00	,00	
	Start up RPF 2017 RN21	Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	
	4	6	11	
	,00	,00	,00	
	Occup. RN24, col. 2	Fondi Pensione RN24, col.3	Mediazioni RN24, col. 4	
	12	13	14	
	,00	,00	,00	
	Arbitrato RN24, col. 5	Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30, col. 1	
15	21	26		
,00	,00	,00		
Scuola RN30, col. 4	Videosorveglianza RN30 col.7	Deduz. start up UPF 2014		
27	28	30		
,00	,00	,00		
Deduz. start up UPF 2015	Deduz. start up UPF 2016	Deduz. start up RPF 2017		
31	32	33		
,00	,00	,00		
Restituzione somme RP33				
36				
,00				

ASSICURAZIONI PER I DISABILI GRAVI

L'art. 5 della L. 112/2016 ha introdotto

- la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così (L. 104/1992, art. 3, co. 3).
- **pari al 19% della spesa sostenuta** da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di € 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Si riportano i **righe** e **codici** da utilizzare:

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	RP1	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2			
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	RP3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	RP4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	RP5			
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	RP6	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	RP7	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da RP8 a RP13	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	29	Spese veterinarie	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricoverati sordi	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
14	Spese funebri	"	33	Spese per asili nido	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da RP8 a RP13			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da RP8 a RP13	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da RP8 a RP13